

# ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

## PER IL LAZIO – ROMA

### RICORSO

Nell'interesse di **RADIO PUGLIA s.r.l.**, in persona del legale rappr.te p.t., sig. Marino Di Lorenzo, p.iva 04170160727, con sede legale in Castellana Grotte (BA), alla via Putignano n.92, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Gianluca Caporaso (c.f.: CPRGLC72A21F839G – p.iva 07573070633) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via M. Cervantes n.55/27, indicandosi ex art.125 c.p.c., D.L. n.98/11 s.m.i. e D.L.vo 104/10 il proprio fax 081.19370141 e la mail certificata *gianluccaporaso@avvocatinapoli.legalmail.it* per ogni adempimento e/o notificazione di legge.

### **CONTRO**

- il **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro p.t., c.f. 80230390587, *ope legis* rappr.to, dom.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla via dei Portoghesi n.12, pec: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

- il **Ministero dello Sviluppo Economico**, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione V, in persona del legale rappr.te p.t., c.f. 80230390587 (*notifichepct@pec.mise.gov.it*), *ope legis* rappr.to, dom.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla via dei Portoghesi n.12, pec: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

### **E NEI CONFRONTI DI**

**C.R.C. Centro Radiodiffusione Campania** società cooperativa, in persona del legale rappr.te p.t., c.f. 04283110635 con sede legale in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Circumvallazione Esterna n.4, pec: radiocrc@legalmail.it

***PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE***

a) del Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico n.58967 del 01.10.2018 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo (per l'anno 2016) delle emittenti radiofoniche, nella parte in cui alla ricorrente è stato assegnato il punteggio totale di 36,161 (175° posto), con un importo di € 12.556,37; b) degli atti in essi richiamati e, in particolare, dei verbali istruttori del M.I.S.E. e della nota M.I.S.E. prot.n.0060322 dell'08.10.2018; c) *ove occorra*, del Decreto M.I.S.E. del 20.10.2017 e del Regolamento di cui al d.p.r. 23.08.2017 n.146 nonché dei Decreti di liquidazione dei contributi di cui agli allegati A e B del D.D. n.58967/2018, ivi compreso quello in favore della ricorrente per il minore importo di € 12.556,37; d) di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti presupposto o conseguente, ancorché ignoto negli estremi; e) per il risarcimento in via specifica; f) *in via gradata*, per il risarcimento dei danni in via generica.

***FATTO***

1. – Radio Puglia s.r.l. è titolare di una storica e prestigiosa emittente radiofonica pugliese (Radio Puglia, sorta nel lontano 1977), concessionaria per l'esercizio di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale;

2. – il Ministero per lo Sviluppo Economico, in attuazione della previsione di cui all'art.,1, co.163, L.28.12.2015 n.208, al fine di promuovere il pluralismo dell'informazione locale ed il sostegno nel settore radio-televisivo, con Decreto del 20.10.2017, in G.U. n.263 del 10.11.17, pubblicava le *“modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali”* per gli anni 2016, 2017 e 2018;

3. – la ricorrente, in possesso di tutti i requisiti prescritti, per quanto qui interessa, presentava la domanda per i contributi per l'anno 2016 attraverso la piattaforma telematica SICEM, entro il termine di presentazione del 21.12.2017;

4. – poiché all'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui al D.D. del 06.08.2018, Radio Puglia s.r.l. non risultava ammessa, la stessa presentava, ex art. 5 del Regolamento (d.p.r. 23.08.2017 n.146 *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*), istanza di riesame che, infatti, veniva accolta;

5. – tuttavia, sebbene Radio Puglia risultasse ammessa nella **graduatoria definitiva** nazionale di cui all'impugnato D.D. n.58967 del 01.10.2018, alla stessa veniva erroneamente attribuito **un punteggio inferiore a quello spettante** (sulla base di un mero calcolo algebrico) per il parametro dei *“dipendenti”* (ovvero 22,749 punti) che, per tale via, determinava l'illegittima attribuzione del punteggio totale complessivo di 36,161 (come da stralcio dell'allegato A al DD 01.10.18),

cui corrispondeva l'assegnazione del contributo per soli € 12.556,37 (come da stralcio dell'allegato B al DD 01.10.18)

*Stralcio allegato A: punteggi*

175	04170160727	04170160727	RADIO PUGLIA S.R.L.	RADIO PUGLIA	Puglia	22,749	26,161	10,000	0,000	0,000	SI	36,161
-----	-------------	-------------	---------------------	--------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	----	--------

*Stralcio allegato B: contributi*

174	03657070967	03657070967	SI MEDIA ADV SRL	RADIO 51	Lombardia	37,752	37,752	€ 7.094,86	0,000	€	0,000	0,000	€	-	NO	37,752	€ 7.094,86	
175	04170160727	04170160727	RADIO PUGLIA S.R.L.	RADIO PUGLIA	Puglia	22,749	26,161	€ 4.914,59	10,000	€	7.839,78	0,000	0,000	€	-	SI	36,161	€ 12.556,37
176	01376270746	01376270746	COOPERARE-SOCIETA' COOPERATIVA	RADIO COLORE	Apulia	22,376	22,376	€ 2.915,74	10,000	€	7.839,78	10,000	12,500	€	5.261,53	SI	35,752	€ 15.795,05
177	05009380215	05009380215	R. & Y. S.R.L.	Radio Palermo Centrale	Sicilia	30,116	32,714	€ 6.323,90	0,000	€	0,000	0,000	€	-	SI	32,714	€ 6.323,90	

Sin d'ora si osservi che, computando in maniera esatta, il punteggio spettante per il criterio dei dipendenti, il punteggio *de quo* sarebbe stato di 187,839 in luogo di 22,749 e, quindi quello **totale** sarebbe dovuto essere **di 226,014** in luogo di 36,161, con un contributo pari ad **€ 48.235,45** (in luogo di € 12.556,37 assegnati).

6. – la richiesta di riesame in autotutela - stante la manifesta illegittimità nell'assegnazione del punteggio - presentata da Radio Puglia in data 03.10.2018 non veniva favorevolmente esaminata dal Ministero, come da nota dell'08.10.2018, in quanto, essendo stata emessa la graduatoria definitiva, non era più esercitabile il riesame in autotutela di cui all'art.5 del Regolamento (previsto solo all'esito della provvisoria). Di qui la necessaria azione giudiziale;

7. – gli atti impugnati in epigrafe, infatti, sono manifestamente illegittimi e da annullare per i seguenti

### MOTIVI

**1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE D.M.20.10.2017 E D.P.R. 23.08.2017 N.167.**

**DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE L.241/90. ECCESSO DI**

**POTERE. SVIAMENTO. MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DEL GIUSTO**

**PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE ART.97 COST.**

Il citato Regolamento di cui al D.P.R. n.146/2017, individuati i requisiti di “ammissione” (art.4), indica i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo del contributo spettante.

Orbene, i tre criteri da considerare (ex art.6 co.I lett. *a* e *b* e Tabella 1 del DPR 146/17) sono:

- a) quello riferito al numero dei dipendenti e dei giornalisti (oltre ad una percentuale di maggiorazione del 15% previsto dall’art.6 Regolamento);
- b) quello riferito ai ricavi dalla vendita di spazi pubblicitari;
- c) quello riferito alle spese in tecnologie innovative (oltre ad una percentuale di maggiorazione del 15% previsto dall’art.6 Regolamento);

Ferma la corretta attribuzione dei punteggi per i criteri *sub b)* e *c)*, l’errore manifesto in cui è incorso il Ministero si è conclamato nell’attribuzione del **punteggio per i dipendenti** per il quale, come chiarito al punto 2 della Tabella 1 di cui all’art.6 co.I lett.c) del d.p.r. n.146/2017, bisognava tenere presente il personale dipendente applicato all’attività nel biennio precedente, con attribuzione di quote di punti (a seconda del periodo di assunzione e del tipo di contratto) stabilite dalla oggettiva formula matematica prevista nel Regolamento e di seguito ritrascritta:

Il numero medio nel biennio per ogni tipologia di lavoratori è calcolato come:

$$N = \sum_{i=1}^L \frac{m_i}{24} * p_i$$

dove:

**N** = numero medio nel biennio di lavoratori della tipologia considerata

**L** = numero di lavoratori della tipologia considerata

**m<sub>i</sub>** = numero di mesi di lavoro del lavoratore i-esimo della tipologia considerata

**p<sub>i</sub>** = percentuale di utilizzo del lavoratore i-esimo della tipologia considerata

Orbene, emerge *per tabulas* che la ricorrente, nella autocertificazione ex d.p.r.

n.445/00 di cui alla domanda di ammissione presentata, abbia indicato i seguenti

**undici** dipendenti:

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	TIPO CONTRATTO	PERIODO	% UTILIZZO
ROSA	MARZULLO	MRZRSO71M67Z 110F	PERSONALE - Tempo indeterminato	06/04/1999 - ancora in corso	50 %
SANDRA	SACCHETTI	SCCSDR79R52C1 34P	PERSONALE - Tempo indeterminato	03/10/2015 - ancora in corso	15 %
AMANDA	BENINI	BNNMND82B60C 975J	PERSONALE - Tempo indeterminato	01/10/2015 - ancora in corso	7,5 %
COSIMA	GIORANNA	GRNCM68B61F3 76L	PERSONALE - Tempo indeterminato	05/06/2012 - ancora in corso	7,5 %
GIOVANNA	MARZULLO	MRZGNN59B46H 096O	PERSONALE - Tempo indeterminato	06/06/2016 - ancora in corso	100 %
ANNA	CAPRA	CPRNNA84S56F3 76U	PERSONALE - Tempo indeterminato	11/10/2015 - ancora in corso	6,25 %
DANNY	DI LORENZO	DLRDNY88L26C1 34F	PERSONALE - Tempo indeterminato	01/10/2004 - ancora in corso	100 %
JONATHAN	PROIETTO	PRTJTH92R06C1 34U	PERSONALE - Tempo determinato o apprendistato	01/09/2016 - ancora in corso	15 %
TEA	DI LORENZO	DLRTEA83L62C1 34B	GIORNALISTA - Pubblicista a tempo indeterminato	09/02/1999 - ancora in corso	100 %

DANIELA	DI COSOLA	DCSDNL88S66A6 62L	PERSONALE - Tempo indeterminato	01/10/2014 - 11/11/2016	5,92 %
---------	-----------	----------------------	---------------------------------------	----------------------------	--------

GIOVANNA	DE CRESCENZO	DCRGNN77R54F7 84L	PERSONALE - Tempo determinato o apprendistato	21/09/2016 - 17/10/2016	0,63 %
----------	--------------	----------------------	--	----------------------------	--------

Tuttavia, per un riconosciuto limite “informatico”, il Ministero (*rectius*: il sistema SICEM della piattaforma informatica) ha calcolato il punteggio, assegnato in 22,749 (con la maggiorazione, poi, divenuto 26,161), solo su 4 dipendenti (ovvero: Di Cosola D., Marzullo G., De Crescenzo G. e Proietto J.), **trascurando ed omettendo l’assegnazione dei punti per gli altri 7.**

Come emerge dalla allegata perizia di calcolo, trattandosi di mero computo algebrico, in applicazione dei suddetti criteri, computando i punteggi prescritti per tutti gli 11 dipendenti (e non solo per 4), a Radio Puglia s.r.l. doveva attribuire il punteggio di **187,839** in luogo di quello ingiustamente assegnato di 22,749, così computato:

Dipendente	tipologia rapporto	data assunzione	situazione al 31-12-16	utilizzo orario	mesi di lavoro nel biennio	punteggio per tipologia	punteggio da riconoscere *
Rosa Marzullo	tempo indeterminato	06/04/1999	in corso	50%	100%	60	30,000
Sandra Sacchetti	tempo indeterminato	03/10/2015	in corso	15%	62,50%	60	3,625
Amanda Benini	tempo indeterminato	01/10/2015	in corso	7,50%	62,50%	60	2,813
Cosima Giordanna	tempo indeterminato	05/06/2012	21/12/2016	7,50%	100%	60	4,500
<b>Giovanna Marzullo</b>	<b>tempo indeterminato</b>	<b>06/06/2016</b>	<b>in corso</b>	<b>100%</b>	<b>29,16%</b>	<b>60</b>	<b>17,496</b>
Anna Capra	tempo indeterminato	11/10/2015	in corso	6,25%	62,50%	60	2,344
Danny Di Lorenzo	tempo indeterminato	01/10/2004	in corso	100%	100%	60	60,000
<b>Jonathan Proietto</b>	<b>determinato apprendista</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>in corso</b>	<b>15%</b>	<b>16,66%</b>	<b>30</b>	<b>0,750</b>
Tea Di Lorenzo	pubblicista indeterminato	09/02/1999	in corso	100%	100,00%	60	60,000
<b>Daniela Di Cosola</b>	<b>tempo indeterminato</b>	<b>01/10/2014</b>	<b>11/11/2016</b>	<b>7,50%</b>	<b>91,66%</b>	<b>60</b>	<b>4,125</b>
<b>Giovanna De Crescenzo</b>	<b>determinato</b>	<b>21/09/2016</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>15%</b>	<b>4,16%</b>	<b>30</b>	<b>0,187</b>
<b>totale</b>							<b>187,839</b>

Tale corretta attribuzione del sub criterio A avrebbe poi inciso – evidentemente – nel ricomputo del punteggio totale (A + B + C), consentendo alla ricorrente di conseguire il totale di **226,014** in luogo di quello assegnato di 36,161.

Tale punteggio avrebbe dato luogo ad una erogazione del contributo per € 48.235,45 (ovvero € 40.595,67 per dipendenti + € 7.639,78 immutato per ricavi) in luogo di quanto indicato in graduatoria di € 12.556,37.

Tanto è dirimente ed emerge *per tabulas*:

- a) dall'elenco dei dipendenti indicato nella allegata domanda;
- b) dalla prova documentale (cfr. statini paga) dei predetti, a comprova del tipo di contratto e del periodo di lavoro;
- c) dal calcolo algebrico reso nella allegata perizia contabile, nel corretto riconteggio, in applicazione dei criteri di cui al Regolamento.

*2. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE D.M.20.10.2017 E D.P.R. 23.08.2017 N.167. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE L.241/90. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE ART.97 COST.*

La fondatezza della censura è manifesta.

Del resto, lo stesso Ministero, con la nota dell'08.10.2018 (pure gravata), ha espressamente riconosciuto l'errore, laddove ha chiarito che tale "impasse" era stato determinato dal fatto che, poiché 4 dipendenti erano indicati in un "campo" ed altri 7 in altro "campo" (della stessa domanda!) della piattaforma, "il Sicem calcola il punteggio da assegnare" solo nell'area ove erano indicati 4 dipendenti. Di qui l'assegnato punteggio di 22,749.

Tale argomento, oltre a provare la fondatezza del ricorso, è, evidentemente, inconferente, ove voglia porsi come motivazione di esclusione od omesso computo, atteso che la domanda di cui al D.M. 20.10.2017 imponeva – a pena



di ammissibilità – alcuni requisiti (qui neppure posti in discussione), limitandosi, poi, unicamente a evidenziare che nella domanda dovessero essere dichiarati, *inter alia*, i dipendenti (cfr. art.4), senza far discendere alcun effetto caducante dal fatto che tale elenco fosse inserito in una “pagina informatica” piuttosto che in un’altra (atteso che le diverse “pagine” o, meno ancora, i diversi “campi” dell’unica istanza erano legati a mere esigenze informatiche della piattaforma).

Peraltro, proprio l’argomento speso dal M.I.S.E. depone per la manifesta illegittimità dell’omesso computo dei 7 dipendenti, in quanto la mancata attribuzione del punteggio è conseguito ad un calcolo di un mero “*sistema informatico*” (il SICEM!), senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione o idonea istruttoria, **senza alcun funzionario** della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali.

**3. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE D.M.20.10.2017 E D.P.R. 23.08.2017 N.167. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE L.241/90. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. MANIFESTA ILLOGICITA’. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE ART.97 COST.**

Sotto ulteriore profilo, poi, ove anche vi fossero stati dubbi, atteso che il dato degli 11 dipendenti, in tutti i suoi elementi richiesti per l’assegnazione del punteggio (ovvero: nome, cognome codice fiscale, tipo contratto, periodo di assunzione, percentuale di utilizzo) era, comunque, presente e dichiarata (nella rafforzata previsione di cui al d.p.r. n.445/00) **nell’unica domanda di**

**Radio Puglia**, il Ministero avrebbe dovuto, in ogni caso, ex art.6, co.I, lett.b) L.241/90, garantire, al più, il **soccorso istruttorio** e non già ridurre il punteggio in senso gravemente sfavorevole e penalizzante all'impresa radiofonica.

Del resto, è noto che il soccorso istruttorio costituisca un istituto generale e soddisfi la comune esigenza di consentire la massima partecipazione, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti posseduti, attenuando la rigidità delle forme; né, poi, nel caso di specie si potrebbero, anche solo in via astratta, profilare lesioni alla *par condicio* in quanto le dichiarazioni legate a tutti i dipendenti vi erano (e, quindi, non esisteva neppure latamente il rischio di "integrare" ciò che era sempre stato dichiarato).

Peraltro, proprio nella peculiare e delicata procedura informatica (vieppiù alla luce di quanto evidenziato nel motivo di cui sopra), è stato chiarito che *"ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, e dell'art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, la p.a. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete — salvo che costituiscano falsità — rilevabili dalla discordanza tra i dati contenuti all'interno della stessa domanda (obbligatoriamente presentata, nella specie, con modulo telematico)."* (così, T.A.R. Venezia, sez. I, 21/12/2016, n.1418; C. Stato, Sez. II, 28.01.2016, n.838).

E ciò *a fortiori* ove si osservi che il modulo per la partecipazione rappresentava **l'unica forma possibile** di presentazione della domanda (*ex pluribus*, T.A.R. Milano, Sez. III, 13.01.2016, n.58).

Peraltro, in analoga questione, Codesto On.le Tribunale ha ribadito, in tema di ruolo conferibile all'impiego dello strumento informatico in seno al procedimento, il principio generale secondo il quale *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi.... (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, n.8312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).... Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità, l'amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990.”* (così, TAR Lazio, Roma, sez.IIIbis, 08.08.2018, n.8902).

**4. VIOLAZIONE D.VO 07.03.2005 N.82 S.M.I. E D.L.VO N.179/16 (C.A.D.) e art.5 d.l.vo 123/98. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE ART.97 COST**

Le doglianze sin qui osservate, peraltro, depongono anche per la manifesta violazione del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale (ex D.l.vo 82/05 e 179/2016 s.m.i.) laddove, ad onta di quanto qui accaduto, anche ex artt.12 e 63 ss., le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **devono effettuarlo in base agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.**

In tal senso, l'art.12 C.A.D. statuisce: *“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della*

*comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)". Ed ancora, l'art.63 statuisce che: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità' alle Linee guida".*

Peraltro, la peculiare gestione informatizzata della procedura in esame avrebbe imposto che le esigenze di snellimento e semplificazione perseguite non andassero disgiunte dalle fondamentali garanzie poste a presidio del giusto procedimento, e ciò anche in applicazione dell'art.5 D.L.vo 123/98, del pari eluso.

Del resto, le evidenziate illegittimità depongono, per altra via, per la evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall'art. 97 della Costituzione, e di quelli di trasparenza e proporzionalità, indicati dalla normativa comunitaria, sottraendo a tali principi una fase particolarmente delicata, quale quella dell'esame delle domande di partecipazione ad una selezione pubblica nel delicato settore in questione, teso a favorire la pluralità dell'informazione.

L'illegittimità degli atti impugnati dovrà produrre, stante la sussistenza di tutti i presupposti di legge, l'annullamento dei provvedimenti impugnati *in parte qua*, ivi compreso il D.D. impugnato nella parte in cui ha assegnato i contributi ad ogni soggetto sull'erroneo presupposto del punteggio assegnato a Radio Puglia, nonché i decreti di liquidazione, ivi compreso quello in favore della ricorrente nella parte in cui appare sottostimato, con il diritto del ricorrente alla migliore attribuzione del punteggio ed alla conseguente rideterminazione del contributo per il 2016 quanto meno per € 48.235,45. In via meramente subordinata, nell'ipotesi in cui non venisse concesso il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento per equivalente nella misura pari al maggior contributo spettante oltre al risarcimento del danno *c.d. curriculare* e non patrimoniale (stante la lesione di diritti costituzionalmente e comunitariamente tutelati) nella misura pari al 50% di quello riconosciuto per lucro cessante e danno emergente, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazioni; ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia ovvero, in via gradata, nella previsione di cui all'art.34 co.IV c.p.a. E ciò anche in conformità alla recente Pronuncia Consiglio di Stato A.P. n.04.05.2018 n.5 a cui si rinvia, atteso che la resistente non solo ha violato (come sopra dedotto) le regole di diritto pubblico ma anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà, buona fede e correttezza; e ciò anche prima ed a prescindere dalla conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

**SULL'ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus boni iuris* emerge alla luce di quanto sin qui osservato.

Il pregiudizio grave ed irreparabile è *in re ipsa*, atteso che alla Radio Puglia è stato assegnato un contributo minimo rispetto a quello dovuto per il 2016, laddove è manifesto l'errore in cui la P.A. è incorsa.

In tal senso, se è vero che si tratta di “somme di danaro” (astrattamente risarcibili nel merito) è, del pari noto, che i contributi in questione, già erogati con un clamoroso ritardo (in quanto afferenti all'annualità 2016!), hanno la funzione primaria e sovranazionale (comunitaria) di **garantire il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi** e di incentivazione nelle innovazioni tecnologiche, nel relevantissimo settore della radiofonia locale (e ciò in sintonia con la Legge di Stabilità 2016 che istituiva tale Fondo e col Regolamento, come chiarito anche dal Parere C. Stato sull'affare n.690/2017 – n.1228/2017).

Per tale via, tenuto conto della significativa differenza di contributo dovuta per oltre € 36.000,00 (rispetto a quella riconosciuta), legata, peraltro, all'oggettivo numero di dipendenti di cui la ricorrente è all'attualità ancora in possesso ed alla notoria “crisi” del settore radiofonico gravato da pesantissimi costi di gestione (stante l'avvento di nuovi mezzi di informazione), appare evidente che solo la misura cautelare garantirebbe **la effettività della tutela**, specie in un territorio (la Puglia) già fortemente pretermesso e penalizzato dalla graduatoria “nazionale” delle radio quanto all'auspicato pluralismo dell'informazione.

In tal senso, dunque, anche solo l'accoglimento della presente istanza **quanto meno ai fini del riesame da parte della P.A.** alla luce dei motivi di ricorso (stante anche l'agevole verifica, legata ad un mero computo algebrico), consentirebbe alla ricorrente di vedere tutelata la propria posizione, favorendo anche l'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa ed al tipo di procedura, ripristinando il giusto procedimento nei tempi più rapidi.

***P.Q.M.***

si chiede l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

Con salvezza di spese e compensi.

*Il contributo unificato è corrisposto nella misura fissa di € 650,00 trattandosi di questione ordinaria di valore indeterminabile.*

Si depositano i documenti come da foliaro.

*Con osservanza.*

Napoli, 20 Novembre 2018

avv. Gianluca Caporaso